

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1702

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori EMO CAPODILISTA e ZANELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1989

Modificazione della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

ONOREVOLI SENATORI. – Il Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, istituito in seno all'INPS dalla legge 13 luglio 1965, n. 859, con lo scopo di erogare le pensioni in sostituzione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, è regolato altresì dalle modificazioni intervenute con la legge n. 484 del 30 luglio 1973 e l'ultima avvenuta con legge n. 480 del 31 ottobre 1988. L'ultima modificazione intervenuta ha creato delle situazioni di malessere, incidendo sostanzialmente sui diritti acquisiti, che riteniamo per equità debbano essere sanate con una ulterio-

re modifica da apportare all'articolo 8, commi 6 e 8, della legge n. 480 testè citata, di cui proponiamo il testo.

Le modifiche si impongono per le seguenti considerazioni.

Premesso che già il relatore del disegno di legge n. 1216 trasformato in legge n. 480, senatore Emo Capodilista, aveva evidenziato la necessità di non emendare il suddetto articolo 8, dichiarandosi però favorevole ad un ordine del giorno che teneva conto della particolare situazione dei piloti anziani;

che il diniego agli emendamenti era stato motivato da quasi tutti gli intervenuti con la necessità che il disegno di legge n. 1216 avesse

una sollecita approvazione, e pertanto le osservazioni furono trasformate in ordine del giorno ed il disegno di legge fu approvato in via definitiva:

a) la elevazione del numero delle fasce dei limiti massimi di retribuzione dalle attuali tre a cinque, secondo la proposta, nasce dalla considerazione che in tal caso verrebbe ristabilita non solo una parziale equità, anche per il futuro, nei confronti dei più anziani che hanno contribuito, e contribuiranno, al Fondo di previdenza per più di trent'anni di versamenti, ma anche per il futuro, poichè l'acquisizione del 100 per cento di pensione rispetto alla retribuzione potrà avvenire con non meno di quarant'anni di contribuzione. Appare opportuno che i limiti massimi siano più equamente ripartiti nei quarant'anni di contribuzione con fasce periodiche del passo di cinque anni, anzichè avere un ultimo limite massimo che raccoglie una fascia di quindici anni, creando di conseguenza una ingiusta sperequazione tra i naviganti che si vedrebbero attribuita sino ai trent'anni una perequazione media di cinque anni, mentre oltre i trent'anni la perequazione sarebbe effettuata tra una media di addirittura quindici anni;

b) tale modificazione inoltre consentirebbe una permanenza superiore di contribuzione al Fondo di previdenza per il personale di volo per coloro che superino i venticinque anni di contribuzione, con beneficio per il Fondo medesimo e per le Compagnie di appartenenza che non vedrebbero vanificato il loro investimento effettuato sui piloti.

Si pensi che un comandante con più di venticinque anni di Compagnia ha comportato nel tempo investimenti per il suo addestramento per più di 1 miliardo. Per il fatto che gli interessati permarrebbero in pensione per un periodo inferiore, nel tempo il Fondo erogherebbe minori fondi per pensioni, beneficiando altresì di maggiori contribuzioni per effetto di una permanenza in servizio di più lunga durata.

Infatti, se consideriamo una maggiore permanenza media nel Fondo di previdenza per il personale di volo degli attuali anziani di tre anni, si avrebbe un risparmio concretizzato in un maggiore incremento del Fondo, tra pensione non versata e contributi incassati, di circa 350 milioni a testa, mentre il vantaggio per l'interessato sarebbe di un incremento di pensione di circa 8 milioni l'anno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Obbligo di iscrizione)

1. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è aggiunto il seguente periodo: «e tutti coloro che, a domanda, chiedono la prosecuzione della iscrizione;».

Art. 2.

(Retribuzione pensionabile)

1. Il comma 6 dell'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1973, n. 484, e, da ultimo, dall'articolo 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è sostituito dal seguente:

«6. A decorrere dal 1° gennaio 1989, in ogni anno solare, per ciascuna qualifica contrattuale degli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo sono calcolati cinque limiti massimi di retribuzione pensionabile corrispondenti alla media delle retribuzioni soggette a contributo percepite nell'anno solare immediatamente precedente a quello considerato dai dipendenti di pari qualifica della azienda nazionale di navigazione aerea maggiormente rappresentativa, aventi rispettivamente un'anzianità aziendale:

- a*) non inferiore a quindici anni e non superiore a venti anni per il primo limite;
- b*) superiore a venti anni e non superiore a venticinque anni per il secondo limite;
- c*) superiore a venticinque anni e non superiore a trent'anni per il terzo limite;
- d*) superiore a trent'anni e non superiore a trentacinque anni per il quarto limite;
- e*) superiore a trentacinque anni per il quinto limite».

2. Il comma 8 dell'articolo 24 della citata legge n. 859 del 1965, e successive modi-

ficazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«8. A decorrere dal 1° gennaio 1989, il limite massimo di retribuzione pensionabile, da applicare ai sensi del comma 5, è determinato con riferimento ai limiti calcolati per l'anno solare di decorrenza della pensione per la qualifica contrattuale di ultima appartenenza dell'iscritto al Fondo ed al numero degli anni utili per la determinazione della misura della pensione, con esclusione di quelli derivanti da riscatti e da ricongiunzione di periodi assicurativi, secondo i seguenti criteri di corrispondenza:

a) il primo limite per un numero di anni utili non inferiore a venti;

b) il secondo limite per un numero di anni utili superiore a venti e non superiore a venticinque;

c) il terzo limite per un numero di anni utili superiore a venticinque e non superiore a trenta;

d) il quarto limite per un numero di anni utili superiore a trenta e non superiore a trentacinque;

e) il quinto limite per un numero di anni utili superiore a trentacinque».